

« 3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato, per quanto riguarda il Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale prevista dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3667/83.

A tal fine, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è diminuito dell'importo della surriferita riduzione del prelievo speciale. »

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo :

« 4. La quantità massima di burro di cui al paragrafo 3, lettera c) è fissata a 2 kg per mese e per consumatore facente capo all'ente beneficiario. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente